



Comune di Alberobello
Città metropolitana di Bari



United Nations
Educational, Scientific
Cultural Organization

I Trulli di Alberobello
1996 - Iscritti sulla lista
del Patrimonio Mondiale

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASILO NIDO COMUNALE
..... 2024 – 31 Luglio 2027**

CPV 85320000-8 (Servizi Sociali)

CIG: A037013370

CUI S82002610721202300002

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

Gestione del servizio di Asilo Nido a titolarità pubblica destinato ad accogliere n.25 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi nell'immobile di proprietà comunale sito in Via E. Acquaviva, nel rispetto delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale vigente (L.R. 19/2006 – Reg.Reg. n.4/2007).

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del codice, si fa presente che la ricettività massima della struttura potrà subire un incremento o una diminuzione dei posti autorizzati sulla base degli esiti delle procedure di adeguamento alla normativa antincendio (cfr. art. 5, comma 5 D.L. 29 dicembre 2022 n.198 - cd milleproroghe - convertito nella L. 24 febbraio 2023, n.14).

In caso di aumento della ricettività nel corso dell'esecuzione del contratto, le rette dei minori ammessi, successivi alla 25^a unità e fino a concorrenza dei posti autorizzati, saranno finanziate dai buoni educativi zero-tre anni, previo accreditamento del gestore al catalogo telematico della Regione Puglia.

Art. 2- Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è indicata in un triennio educativo (mesi trentatre) a partire dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio fino al 31/07/2027.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice (d.lgs. n.36/2023). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 3 - Descrizione del servizio

Il servizio di Asilo Nido del Comune di Alberobello si caratterizza per essere un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

L'Asilo Nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.

Il servizio garantisce in diritto all'inserimento ed alla integrazione dei bambini diversamente abili secondo quanto previsto dall'art.12, comma 5 della L. n.104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti delle ASL, vengono definiti progetti educativi specifici.

Art.4 – Valore dell'appalto

L'importo presunto dell'affidamento, **per la durata di un triennio educativo (mesi trentatre) dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio fino al 31/07/2027**, è pari ad € 397.650,00 (euro trecentonovantasettemilaseicentocinquanta/00), composto:

a) dalle rette mensili dovute dagli utenti

b) dal contributo dovuto dal Comune

Importo presunto derivante dalle rette mensili dovute dagli utenti: €166.650,00 (euro centosessantaseimilaseicentocinquanta/00).

L'appaltatore incasserà direttamente le rette dovute dagli utenti, così come determinate annualmente dalla Giunta Comunale (attualmente le rette sono definite con Delibera n. 64/2023 (n.25 bambini x n.33 mesi x €202,00 [media retta mensile])= **€166.650,00**

RETTE MENSILI DOVUTE DAGLI UTENTI (del.G.C. 64/2023)		
valore ISEE	Importo retta mensile in €	Fascia
valore ISEE da € 0,00 ad € 7.500,00	171	A
valore ISEE da € 7.500,00 ad € 15.000,00	190	B
valore ISEE da € 15.001,00 ad € 20.000,00	209	C
valore ISEE superiore ad € 20.000,00	237,5	D

L'importo della retta così determinata copre il servizio offerto nell'ambito del presente capitolato di gara (cfr. art.9) e, in particolare, tutti i giorni feriali dell'anno solare (con esclusione del mese di agosto), per almeno 36 ore settimanali, almeno sei ore al giorno. L'aggiudicatario potrà applicare maggiorazioni alle tariffe comunali per i servizi aggiuntivi – migliorativi di cui al successivo art.11, se proposti in sede di offerta e se richiesti dalle famiglie.

Corrispettivo presunto dovuto dal Comune: €231.000,00 (duecentotrentunomila)

Il Comune di Alberobello riconosce all'aggiudicatario un corrispettivo mensile, a base di gara, pari a €7.000,00 (al ribasso), oltre IVA se ed in quanto dovuta, a titolo di compartecipazione alle spese di gestione. **Il predetto corrispettivo potrà essere ridotto di 1/3 accertata la presenza di utenza media annuale inferiore a n.18 unità.**

Il contributo dovuto dal Comune potrà essere rideterminato, portandolo in riduzione (fermo restando l'importo totale di gara che resterà invariato), nel caso in cui le risorse rivenienti dai buoni educativi zero-tre anni coprano l'intero fabbisogno degli iscritti, previo accreditamento da parte del gestore e domanda di accesso da parte dei nuclei familiari.

Ai sensi dell'art.41 comma 14 del codice il costo presunto della manodopera, per l'intero triennio, ammonta ad € 327.011,52, come di seguito dettagliato:

Profilo professionale	Livello	Unità	Settimane	Ore settimanali	Totale ore	Costo orario	Imponibile
Coordinatore	D3	1	132	10	1320	€21,25	€28.050,00
Educatore	D2	2	132	36	9504	€19,90	€189.129,60
Educatore	D2	1	132	18	2376	€19,90	€47.282,40
Cuoco	C1	1	132	10	1320	€17,74	€23.416,80
Ausiliario	B1	1	132	18	2376	€16,47	€39.132,72
Totale costo presunto del personale							€327.011,52

In questa sede, per la determinazione del costo orario del personale, viene preso a titolo meramente di riferimento, quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali, così come riportato nelle tabelle contenute nel decreto direttoriale n.7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ultimo ad oggi pubblicato.

Non sussistono rischi di interferenza e, pertanto, non necessita la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio per la parte a carico del Comune.

Art. 5 – Corrispettivo dovuto dal committente e modalità di pagamento

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario è costituito dal prezzo offerto.

L'aggiudicatario riscuoterà comunque il compenso dovuto esclusivamente in base all'attività effettivamente svolta.

Il pagamento avverrà in rate mensili ed esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica.

Ai fini della liquidazione delle competenze mensili l'aggiudicatario è tenuto:

- ad indicare nella fattura il CIG e il periodo di riferimento;
- ad allegare il registro presenze del personale con relativo prospetto riepilogativo del monte ore mensile;
- ad allegare il registro presenze degli utenti con relativo prospetto riepilogativo;
- ad allegare le buste paga degli operatori con le relative ricevute di avvenuto bonifico delle competenze;

Le fatture verranno liquidate, previa emissione del relativo mandato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione di cui sopra e comunque a seguito di esito positivo del DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni si applica la previsione del comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono stati previsti oneri per la sicurezza in quanto non esiste rischio di interferenza tra il personale comunale e quello della ditta appaltatrice o tra personale di più ditte appaltatrici presenti nel luogo di espletamento del servizio.

Art. 6 – Requisiti dei partecipanti alla gara

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.65 d.lgs. n.36/2023.

I soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n.36/2023, possono partecipare alla gara anche in raggruppamento fra di loro.

È richiesta l'iscrizione alla c.d. white list o, in alternativa, dimostrazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco per coloro che, nell'ambito del predetto affidamento, si occuperanno anche della mensa (cfr. ANAC - Comunicato del Presidente 17 gennaio 2023).

Art. 7 – Avvalimento

È ammesso l'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall'art.104 del d.lgs. n.36/2023.

Art.8 – Aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del d.lgs. n.36/2023, sulla base di criteri che saranno indicati nella lettera d'invito.

Art. 9 – Descrizione e modalità di espletamento del servizio

Il servizio di Nido potrà accogliere sino ad un massimo di n.25 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi e dovrà essere attivo dal 1 settembre al 31 luglio di ciascun anno di riferimento.

La presenza di ulteriori minori potrà essere incrementata in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti in base alle percentuali previste nel R.R. 4/2007, art.53.

Si fa presente, sin da ora, che la ricettività massima della struttura potrà subire un incremento o una diminuzione dei posti autorizzati sulla base degli esiti delle procedure di adeguamento alla normativa antincendio (cfr. art. 5, comma 5 D.L. 29 dicembre 2022 n.198 - cd milleproroghe - convertito nella L. 24 febbraio 2023, n.14).

Il servizio dovrà funzionare tutti i giorni feriali dell'anno solare (con esclusione del mese di agosto), per almeno 36 ore settimanali, almeno sei ore al giorno, a partire dalle ore 7.30, con possibilità di eventuale sospensione nel periodo natalizio e pasquale. Il servizio resterà chiuso in occasione delle festività previste a livello nazionale, nonché in occasione della festività dei santi patroni.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà garantire:

- la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio, la corretta conservazione dei locali e delle suppellettili, così come consegnati;
- il servizio educativo individuale in presenza di bambini disabili;
- il servizio di vigilanza e assistenza, nonché di cura dell'igiene del minore e degli ambienti;
- la somministrazione dei pasti ai bambini e il riassetto degli ambienti;
- la fornitura del materiale didattico, di pulizia e quant'altro necessario all'espletamento al meglio del progetto educativo;
- l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale;

Il servizio dovrà essere strutturato nel seguente modo:

- i bambini devono essere suddivisi in sezioni per fasce di età e in relazione agli spazi disponibili;
- il servizio deve essere organizzato nel rispetto del rapporto numerico minimo educatore/bambino:
 - n. 1 educatore ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi;
 - n. 1 educatore ogni 8 bambini di età compresa tra i 13 e i 23 mesi;
 - n. 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;

L'aggiudicatario individuerà un medico pediatra di fiducia cui affidare la consulenza in materia sanitaria e di prevenzione.

L'aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati sensibili, ai sensi del "Regolamento comunale attuativo del regolamento UE

2016/679 in materia di protezione dati personali”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 30.07.2018.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al RUP eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio.

Per la gestione delle attività inerenti il presente affidamento, il Comune mette a disposizione dell'aggiudicatario i locali necessari, conformi ai requisiti strutturali previsti dall'art.53 del Regolamento Regionale n.4/2007.

Annualmente l'affidatario dovrà redigere e inviare al Comune dettagliata relazione sulla attività svolta in riferimento al Piano educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara, nonché autodichiarazione circa la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art.52 R.R.4/2007.

Art. 10 - Altre tipologie di servizi aggiuntivi - migliorativi

È facoltà dell'affidatario, e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie di offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale.

I servizi, nella fattispecie, e a titolo puramente esemplificativo, potranno essere: servizio pre e post-nido, cioè prolungamento dell'orario giornaliero; servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto; altri eventuali servizi.

I servizi aggiuntivi da inserire e prevedere nella proposta progettuale, potranno essere previsti e attuati previa comunicazione al Comune di Alberobello e non dovranno comportare ulteriori oneri e/o costi a carico del Comune.

È necessario che i servizi aggiuntivi siano coerenti con i requisiti previsti dal regolamento regionale 4/2007 quanto all'età, al numero di destinatari, agli ambienti, alla organizzazione delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido.

In caso di attivazione dei servizi aggiuntivi e/o migliorativi, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli elenchi degli iscritti ai medesimi servizi.

Per lo svolgimento delle attività, l'affidatario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Speciale per quanto attiene il servizio di asilo nido comunale.

Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale, necessari per la corretta erogazione di eventuali servizi aggiuntivi, saranno a carico dell'affidatario che, anche per lo svolgimento di tali servizi, terrà indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose ovvero subiti dagli operatori medesimi, nello svolgimento dei servizi, dotandosi di apposita polizza RCT/RCO.

Art. 11 - Modalità di ammissione e frequenza dei bambini

Le domande di iscrizione al Nido, sulla base di apposito Avviso pubblico a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alberobello, verranno raccolte dall'Ufficio competente, che provvederà, se necessario, alla formazione della graduatoria di ammissione.

L'attività di raccolta delle domande di iscrizione potrà essere, di volta in volta, totalmente o parzialmente, delegata all'aggiudicatario sulla base di puntuali indicazioni operative del competente ufficio comunale.

In caso di ritiro di bambini, l'aggiudicatario provvederà a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili, come da certificazione ex legge n. 104/1992.

Gli oneri aggiuntivi derivanti da tali inserimenti per l'assunzione di personale specializzato e per l'acquisto di ausili speciali sarà a carico dell'affidatario.

L'aggiudicatario dovrà riservare al Comune n.2 (due) posti, con esenzione totale della retta mensile, per situazioni segnalate dal servizio sociale comunale per le quali si rende necessario l'inserimento nell'Asilo Nido quale misura di tutela per il minore e di sostegno al ruolo genitoriale.

Tutte le competenze contabili e gestionali sono di competenza dell'affidatario.

Art. 12 – Personale

Le prestazioni di cui al presente Capitolato saranno svolte dall'aggiudicatario con operatori di ambo i sessi, in possesso dei relativi titoli ed esperienze professionali ed adeguatamente

formati, garantendo piena esecuzione delle finalità e completa realizzazione degli interventi propri del servizio.

Le figure professionali indicate ed utilizzate per l'esecuzione del servizio devono rispettare il contenuto professionale degli operatori declinato dall'art. 46 del Reg. Reg. n. 4/2007

Si precisa che, ai sensi dell'art.14 c.3 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia e' consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto".

Per la realizzazione del servizio sono individuate le figure professionali assimilabili a quelle di seguito specificate:

Coordinatore: Categoria D – livello 3 CCNLL Cooperative Sociali

Educatore: Categoria D – livello 2 CCNLL Cooperative Sociali;

Ausiliario: Categoria B – livello 1 CCNLL Cooperative Sociali;

Cuoco: Categoria C – livello 1 CCNLL Cooperative Sociali.

Si precisa che il CCNL Cooperative Sociali cui si fa richiamo, è stato preso come riferimento dalla S.A. al fine di determinare il costo orario posto a base di gara sulla base delle tabelle contenute nel decreto direttoriale n.7/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Prima dell'avvio del servizio, l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio di ogni singolo educatore.

Il personale addetto deve costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentano ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nella struttura. L'aggiudicatario dovrà garantire la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino. In caso di eventuali variazioni, sostituzioni di personale ed incarichi ad educatori d'appoggio, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti richiesti.

L'aggiudicatario dovrà garantire la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini riconosciuti ai sensi dell'art.4 della L. 104/92. Tale personale dovrà avere le caratteristiche di stabilità ed organizzare il proprio orario di lavoro ed il proprio intervento secondo il progetto pedagogico concordato con i servizi socio-sanitari di riferimento.

Sarà cura dell'aggiudicatario, inoltre, far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad osservare per tutti i propri operatori impiegati, le norme e le prescrizioni dettate dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza e quant'altro previsto a favore dei lavoratori stessi, assicurando il rispetto dei minimi contrattuali, nonché delle prescrizioni e degli accordi contrattuali e sindacali vigenti.

È a carico dell'impresa appaltatrice ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro, cui si fa rinvio, tenendo fin da ora sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

Art. 14 - Passaggio di personale nell'ambito dell'appalto – clausola sociale

Il personale attualmente impiegato nell'appalto è qui si seguito specificato:

- n.3 educatrici a 36 ore settimanali e n.1 educatrice a 20 ore settimanali (III^ livello Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione);
- n.1 cuoca a 18 ore settimanali (1^A livello Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari – ATA);

- n.2 addetti ai servizi generali per un totale 20 ore sett.li (1^A e 2^ livello Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari – ATA);

- il CCNL applicato per tutto il personale è ANINSEI;

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

Art. 15 – Oneri a carico del committente

Il Comune mette a disposizione dell'aggiudicatario, gratuitamente, i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e i materiali già esistenti presso la struttura e necessari al funzionamento dell'Asilo Nido.

L'inventario e la descrizione dello stato dei locali e delle attrezzature sono effettuati con verbale redatto a cura delle parti contraenti o di loro incaricati immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto.

Tutto il materiale preso in consegna dal gestore si intende in buono stato di conservazione. Eventuali sostituzioni o reintegri di materiali che si rendessero necessari durante la gestione a causa di usura, danneggiamento o furti saranno a totale carico del gestore che dovrà provvedere direttamente a riconsegnare al termine dell'affidamento tutto il materiale elencato nei verbali in buono stato di conservazione.

In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvederanno a verificare il materiale consegnato con obbligo per l'affidatario di provvedere alla necessaria sostituzione delle eventuali mancanze entro 20 gg. successivi al riscontro. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza il Comune provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione scritta all'interessato ed addebitando all'affidatario un importo pari alla spesa sostenuta mediante compensazione con il contributo dovuto.

Al committente spetta, altresì:

- a. la formazione della graduatoria in caso di iscrizioni in sovrannumero e tutti gli adempimenti inerenti le iscrizioni, fatta salva la possibilità di delegare tale adempimento all'aggiudicatario;
- b. erogare il contributo economico a sostegno dei costi di gestione;
- c. imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
- d. manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi.

Il committente procede:

- alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento ed in particolare rispetto alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti dalla proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario;
- all'effettuazione di periodiche ispezioni, comprese quelle presso gli Istituti assicurativi, previdenziali e assistenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati dall'aggiudicatario nei servizi stessi.

Art. 16 - Oneri a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente affidamento con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In particolare provvede a garantire:

1. l'efficacia e l'efficienza della gestione;
2. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
3. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, e del materiale messo a disposizione e la somministrazione dei pasti così come di seguito specificata;
4. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini iscritti ai servizi;
5. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono;
6. nella gestione, anche le seguenti attività: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'Amministrazione Comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
7. la fornitura, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli eventualmente forniti dal Comune e che al

termine dell'affidamento resteranno di proprietà del Comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo;

8. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, ecc...);

9. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia agli uffici comunali;

10. la gestione e l'introito delle rette mensili;

11. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra affidatario e servizi comunali;

13. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

14. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;

15. la copertura assicurativa dell'immobile da incendio;

16. le imposte, tasse ed obblighi derivanti dall'affidamento;

17. la manutenzione ordinaria ai locali occupati;

In via esemplificativa:

- il riattamento di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi;
- la sostituzione dei vetri rotti;
- la manutenzione degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
- la manutenzione delle serrature;
- il pagamento della TARI;
- lo sfalcio dell'erba, potatura alberi e smaltimento dei relativi resti;

Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, nelle stesse condizioni in cui si trovava all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 17 - Somministrazione dei pasti

L'aggiudicatario fornisce il servizio di refezione giornaliera, in modo conforme alla tabella dietetica, da allegarsi al progetto educativo e gestionale, approvata dal competente servizio della ASL, utilizzando prodotti alimentari di prima qualità o scelta, ivi compresi prodotti biologici

L'aggiudicatario ha facoltà di approvvigionarsi da fornitori di sua fiducia; deve effettuare lo stoccaggio delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso; deve garantire l'idoneità di tutte le materie prime utilizzate, di tutte le derrate e del loro corretto impiego nel confezionamento dei pasti; nella gestione della cucina deve ottemperare ai dettami della Legge di verifica sull'auto controllo ed a tutte le normative vigenti in materia; ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del medico pediatra di base e richiesta dai genitori e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.

Art. 18 - Pulizia e riordino dei locali

La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all'interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto specificati:

a. Interventi giornalieri

- spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di eventuali zerbini esistenti; lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
- spolveratura e lavaggio dei mobili, degli arredi e delle attrezzature;
- pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti specifici ad azione germicida e deodorante;
- svuotamento dei cestini e dei contenitori vari e riempimento dei contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);

b. Interventi quindicinali

- lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere, orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;

- pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l'edificio;

c. Interventi mensili

- pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;
- lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature;
- pulizia radicale di tutti i davanzali;
- pulizia dei battiscopa;

d. Interventi annuali e alla consegna della struttura per fine attività

- pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei;
- lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli arredi insistenti sui locali oggetto del servizio.

Art. 19 - Garanzia definitiva

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art.53 comma 4 del d.lgs. n.36/2023, dovrà costituire una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 – Assicurazione

L'aggiudicatario sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dal servizio, ivi compreso il caso di intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.

L'aggiudicatario si obbliga a:

- stipulare **copertura assicurativa infortuni per gli utenti** con idonei massimali (per tutta la durata della gestione), liberando il Comune di Alberobello da ogni tipo di responsabilità;
- contrarre idonea **polizza assicurativa di responsabilità civile /R.C.T./RCO** con massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 (eurotre milioni,00) per eventuali danni, di qualsiasi natura, connessi con la gestione, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale somministrazione di cibi avariati, arrecati agli utenti (ed agli eventuali terzi che per ragioni connesse al funzionamento dell'Asilo Nido si trovassero presenti). In alternativa alla stipulazione delle polizze **RCT ed INFORTUNI** che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di polizze RCT/RCO ed Infortuni, già attivate, avente le medesime caratteristiche indicate per quelle richieste. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alle stesse, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune di Alberobello, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore all'importo indicato.
- trasmettere copia delle polizze assicurative, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune prima della stipula del contratto medesimo ovvero prima dell'avvio del servizio in regime di autorizzazione all'esecuzione anticipata dello stesso.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 21 – Domicilio dell'aggiudicatario

L'impresa aggiudicataria, a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio presso l'immobile di via E. Acquaviva.

Per tutta la durata del contratto dovrà essere in funzione apposito ufficio nel quale, negli orari di svolgimento del Servizio, dovrà essere presente personale dell'affidatario per ricevere, anche a mezzo telefono e/o e-mail le comunicazioni dell'utenza, del Responsabile incaricato dall'Amministrazione comunale, del personale del Comune.

Tutti i registri relativi al servizio devono essere conservati presso la sede aziendale e messi a disposizione degli Organi di controllo.

Art. 22 – Inadempimenti

Nel caso di inosservanza da parte dell'impresa aggiudicataria di obblighi o condizioni contrattuali, il RUP inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte dell'aggiudicatario. Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle penalità convenzionalmente stabilite nel successivo articolo 23 Il Comune potrà ordinare all'aggiudicatario la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'aggiudicatario; si conviene che per cause di forza maggiore sono da intendersi: calamità naturali gravi, interruzione totale di energia elettrica, di fornitura idrica, di interruzione del riscaldamento in periodo invernale.
- b. per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'aggiudicatario.

Il Comune di Alberobello, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'affidatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario.

Art. 23 – Penali

Oltre alle ipotesi di risoluzione obbligatoria del contratto previste dall'art.122 del d.lgs. n. 36/2023 è facoltà del Comune recedere in qualsiasi momento dal contratto, in tutto o in parte, in caso di:

- a) gravi e/o reiterate inadempienze da parte del soggetto aggiudicatario tali da compromettere il funzionamento del servizio stesso;
- b) non ottemperanza del soggetto medesimo al complesso degli impegni assunti;
- c) violazione, da parte del personale impiegato, degli obblighi derivanti dal rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Alberobello con delibera di Giunta comunale n.99 del 16/06/2023 (<http://halleyweb.com/alberobello/zf/index.php/atti-generalii/index/dettaglio-atto/atto/5>);
- d) verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati con riferimento alle indicazioni organizzative impartite dal committente in conformità al presente Capitolato.

Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'Aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del servizio.

Nel caso che il soggetto aggiudicatario non provveda immediatamente alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, o entro 2 giorni di quello la cui sostituzione viene richiesta, sarà immediatamente applicata dal Comune una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione, oltre ovviamente al mancato pagamento per il servizio non svolto. Quando l'inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda volta, sarà applicata una penale pari ad euro 500, fermo restando che le penali non potranno eccedere, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale

Per altre inadempienze lievi attinenti il servizio oggetto dell'appalto da parte dell'aggiudicatario, il Comune, a suo esclusivo insindacabile giudizio, si riserva di applicare penali di importo compreso tra lo 0.3 e l'1per mille dell'importo contrattuale in ragione della gravità dell'inadempimento.

Art. 24 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al

pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 25 - Tutela della privacy

L'aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento dei dati personali ai sensi del "Regolamento comunale attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/07/2018.

Art. 26 – Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In considerazione della particolare natura dell'appalto, potranno essere affidate in subappalto le attività accessorie, a titolo meramente esemplificativo, servizio mensa, pulizia e riordino locali....

Art. 27 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 28 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale operano le norme vigenti in materia, nonché quelle del Codice Civile.

Art. 29 – Controversie

Per qualsiasi controversia non definibile in accordo tra le parti il Foro competente è quello di Bari.

Alberobello, li 06/12/2023

Il Responsabile Area 1 – Servizi alla Persona
RUP
Dott. Giovanni MORELLI